Rep. n. del	
REPUBBLICA ITALIANA	
COMUNE DI GROTTE DI CASTRO	
CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA	
RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE	
PISCINE COMUNALI UBICATE ALLA VIA BARDINIANA SNC – GROTTE DI	
CASTRO (VT)	
CIG: 9925621191	
L'anno, il giorno, del mese di, presso la sede	
del Comune di Grotte di Castro, nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me	
dott, Segretario del Comune di Grotte di Castro (VT), autorizzato a	
rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune di Grotte di	
Castro, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. C), del D.Lgs. n. 267/2000, senza	
l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio	
consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:	
, nato/a a il, in qualità di	
del Comune di Grotte di Castro, con sede in	
Grotte di Castro (VT) alla Piazza G. Marconi n. 6, codice fiscale 80012170561,	
partita IVA 00095730560, che dichiara di intervenire in questo atto	
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto Comune di	
Grotte di Castro, di seguito nel presente atto denominato anche "Concedente",	
domiciliato/a per la carica presso la casa comunale, sita in Grotte di Castro (VT)	
alla Piazza G. Marconi n. 6 – PEC comunegrottedicastro@legalmail.it,	

comparente della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante	
sono certo;	
- il sig, nato a, il, residente a	
, in	
dell'Impresa "" con sede legale in via	
, iscritta alla Camera di Commercio di con	
n, PEC, di seguito nel presente atto denominato	
anche "concessionario", identificato a mezzo carta di identità n, rilasciata	
il da ed avente scadenza al;	
PREMESSO CHE	
- con Delibera di Consiglio comunale n del, l'organo consiliare,	
previa approvazione della relazione tecnica ai sensi dell'art. 14, comma 4, del	
D.Lgs. n. 201/2022, ha espresso indirizzi al Settore Tecnico perché espletasse la	
procedura ad evidenza pubblica volta all'affidamento in concessione della gestione	
delle piscine comunali ubicate alla via Bardiniana snc – Grotte di Castro;	
- con Determinazione n del il Responsabile del Settore Tecnico ha dato	
impulso alla procedura, da effettuarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60	
del D.Lgs 50/2016, con presentazione di offerte al rialzo sul canone concessorio e	
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95	
commi 2 e 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.	
- con la duddetta Determinazione sono stati altresì approvati gli atti di gara;	
- espletata la procedura, con la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico	
n del, sono stati approvati i verbali di gara, è stato dato atto di aver	

positivamente effettuato la verifica circa la sussistenza dei requisii di ordine	
generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, e si	_
è provveduto all'aggiudicazione definitiva della concessione della gestione delle	
piscine comunali ubicate alla via Bardiniana snc – Grotte di Castro a	
, come sopra generalizzata, per l'importo di €	
(
del 100% dell'indice ISTAT, per la durata di anni cinque con decorrenza dalla data di	
stipula del contratto;	
- l'aggiudicazione è divenuta efficace in data;	
- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione in data	
e che alla data odierna sono decorsi i trentacinque giorni previsti	
dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs.	
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;	
- il DURC della Ditta aggiudicataria, recante prot. INPS n del risulta	
regolare;	
- il Concessionario risulta iscritto presso con n (Camera di	
Commercio/Registro delle Imprese/Albo delle cooperative/CONI etc);	
- dalle verifiche sul casellario informatico istituito presso l'Autorità di Vigilanza sui	
Contratti Pubblici effettuate in data non sono state individuate annotazioni a	_
carico del concessionario;	
- in data si è provveduto ad acquisire dall'Agenzia delle Entrate –	
Direzione Provinciale di Ufficio Territoriale di la	
certificazione attestante la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle	
imposte dirette ed indirette dalla quale non risultano violazioni definitivamente	

accertate ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50;	
- in data sono stati acquisiti dalla Procura della Repubblica presso il	
Tribunale di, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50,	
i certificati attestanti l'assenza di condanne penali a carico dei soggetti di cui all'art.	
80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;	
- è stata acquisita in data la certificazione rilsciata dalla BDNA, la quale risulta	
regolare;	
- alla suddetta procedura è assegnato il CIG;	
TUTTO CIO' PREMESSO	
tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:	
Art. 1 - Premesse	
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Art. 2 - Oggetto	
Il Comune di Grotte di Castro, come sopra generalizzato e rappresentato, in virtù della	
Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n del, affida alla Ditta	
, che accetta senza riserva alcuna, la concessione della gestione delle	
piscine comunali ubicate alla via Bardiniana snc – Grotte di Castro (VT).	
L'impianto sportivo di che trattasi è costituito dalle seguenti strutture:	
-Superficie coperta: zona vasche m 40 x 18 mq 720	
- Spogliatoi e servizi m 63 x 4,30 mq 270,90	
- Area a verde mq 1.200 c.a.	
- Parcheggi mq. 800 c.a.	
-Vasche n. 2	

-Vasca grande: dim. m 25 x 13 N. 5 corsie	
- Vasca piccola: dim. 5 x 8	
-Spogliatoi: n. 2 divisi per sesso	
-W.C.: n. 2 + 1 per disabili	
-Docce: n. 2	
-Magazzini: n. 1 (con accesso dal piano vasca)	
-Infermeria: n. 1	
-Locale custodi: n. 1	
-Locale impianti filtraggio. n. 2	
-Centrale termica: n. 1	
- Sala d'attesa con chiosco per uso bar di metri 40 circa	
- Piscina scoperta divisa in tre zone: una zona rettangolare di m 5,00x25,00 ed altezza m	
1,20 per il nuoto libero, una zona con parete curva e una zona per nuoto bambini di m	
5,00x7,00 con altezza di 0,90 m.	
L'impianto in oggetto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si	
trova e che il Concessionario dichiara di conoscere per averlo visitato e trovato idoneo	
all'uso a cui è destinato.	
Il Concessionario si impegna ad effettuare lo svolgimento del servizio alle condizioni	
contenute nel presente contratto, nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato	
Speciale di Gara e relativi allegati - conservati in copia agli atti del Comune – conosciuti	
ed accettati dal Concessionario al momento della partecipazione alla procedura di gara	
come espressamente dichiarato dal medesimo, qui richiamati ed accettati dalle parti a	
tutti gli effetti di legge. Le parti, in ordine ai succitati atti, dichiarano di avere piena	
rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro	
5	

contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa.	
L'affidamento della gestione si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena,	
assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nella presente	
scrittura e di tutto quanto previsto nell'offerta di gara.	
Art. 3 – Durata	
La durata della concessione è stabilita in cinque anni con decorrenza dalla data di	
stipula del contratto. Il contratto, pertanto, avrà decorrenza dal e scadenza il	
Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, è ammessa la proroga tecnica,	
su richiesta dell'Ente Concedente e limitatamente al tempo strettamente necessario alla	
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo concessionario.	
Laddove l'Ente attivi tale proroga, il concessionario sarà obbligato a proseguire	
nell'esecuzione del contratto alle medesime condizioni od a condizioni più favorevoli per	
l'Amministrazione.	
Art. 4 – Sospensione	
Per motivate ragioni, l'Ente può sospendere la concessione per periodi di tempo limitati.	
La sospensione può essere richiesta, motivatamente, anche dal Concessionario, fermo	
restando che è facoltà dell'Ente valutare se accordarla o meno.	
In caso di sospensione, l'Ente può stabilire la non debenza del canone finché perdura la	
sospensione medesima.	
Art. 5 – Canone	
Il Concessionario si obbliga a versare al Concedente un canone di € (/)	
annui oltre IVA come per legge, da rivalutarsi nella misura del 100% dell'indice ISTAT	
con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Il canone annuo dovrà essere	
6	

corrisposto al Comune di Grotte di Castro con rata unica entro l'esercizio finanziario di	
riferimento (entro il 31 gennaio di ogni anno). Per i primi due anni il concessionario sarà	
esonerato dal pagamento del canone.	
È fatta salva la facoltà, riconosciuta al Concedente, di rideterminare, in diminuzione, il	
canone in funzione delle migliorie apportata dal Concessionario, come meglio	
specificato appresso.	
Art. 6 – Corrispettivo per il Concessionario	
Il corrispettivo della concessione sarà costituito dai proventi delle tariffe applicate dal	
concessionario, che quindi avrà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti	
dall'applicazione di dette tariffe.	
Inoltre, il concessionario avrà altresì il diritto di percepire tutti i proventi derivanti	
dall'eventuale gestione del bar presente all'interno della struttura. In proposito si precisa	
che sarà onere del concessionario munirsi di tutti i titoli abilitativi (autorizzazioni, pareri,	
SCIA, nulla osta, comunicazioni, atti di assenso comunque denominati) richiesti dalla	
vigente normativa, anche sanitaria ed in materia di sicurezza del lavoro. Il	
concessionario inoltre ha il diritto di percepire tutti i proventi derivanti da eventuali	
distributori automatici che fossero installati nella struttura ed i proventi derivanti da	
eventuali forme di pubblicità in coerenza con la vigente disciplina in materia e da	
eventuali altre attività commerciali, svolte direttamente o tramite terzi.	
Si precisa che il Concessionario potrà organizzare tutte le attività promozionali	
natatorie, amatoriali, ricreative, sportive, terapeutiche, purché non in contrasto con le	
finalità dell'impianto stesso. Il concessionario potrà attivare altri servizi a pagamento,	
oltre a quelli previsti, previa comunicazione scritta al Comune e fermo restando	
l'assolvimento, da parte di esso Concessionario, di tutti gli adempimenti previsti dalla	
_	

normativa vigente.	
Il concessionario potrà attivare, inoltre, nel rispetto delle normative vigenti, altre attività	
economiche, all'interno dell'impianto natatorio, previa verifica della presenza delle	
condizioni previste dalla normativa vigente. In tal caso, sarà onere del concessionario	
munirsi di ogni licenza, autorizzazione, parere, comunicazione, nulla osta od altro atto	
di assenso comunque denominato richiesti dalle norme vigenti, anche in materia	
sanitaria. Tali licenze, autorizzazioni, pareri, comunicazioni, nulla osta od altri atti di	
assenso comunque denominati dovranno essere limitati al periodo di concessione e	
non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto natatorio. Resta fermo	
che in nessun caso, l'esercizio del punto di ristoro possa costituire vincolo nei confronti	
dell'amministrazione una volta concluso il rapporto contrattuale. Nel caso di anticipata	
risoluzione della concessione o alla sua scadenza naturale, il concessionario perde il	
diritto di esercitare tale attività senza vantare diritti di qualsiasi natura.	
Le dette attività commerciali potranno essere svolte anche da soggetti terzi, purché nel	
rispetto delle norme vigenti e con il preventivo assenso del Concedente.	
Art. 7 – Obblighi del Concessionario	
Il Concessionario si obbliga a garantire:	
-ll pagamento del canone, salvo l'esonero per le prime tre annualità, a titolo di	
compensazione economica;	
- La richiesta e l'ottenimento dalle competenti autorità delle prescritte licenze,	
autorizzazioni, comunicazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati richiesti	
dalle norme vigenti per la conduzione e la gestione dell'impianto e di ogni attività ivi	
svolta;	
- Il mantenimento in perfetta efficienza tutti gli impianti, con particolare riferimento a quelli	
8	

elettrici, termici ed antincendio, eseguendo le verifiche, le denunce ed i controlli previsti	
dalla normativa vigente ed assicurando la conduzione e manutenzione ordinaria di tutti gli	
impianti tecnologici;	
- Lo smaltimento dei rifiuti secondo le disposizioni vigenti;	
- Tutto il personale da adibire alle diverse funzioni inerenti la gestione. Impiego di	
personale qualificato ed in particolare di bagnini/assistenti bagnanti muniti di relativo	
brevetto in numero adeguato rispetto ai frequentatori ed alle vasche dell'impianto;	
- Il pagamento delle spese per il personale (compensi, oneri previdenziali ed	
assistenziali, eventuale vestiario ecc), applicando il CCNL di competenza;	
- Gli adempimenti di tutti gli obblighi connessi con la conduzione e manutenzione della	
centrale termica, nonché l'assunzione del ruolo di "terzo responsabile", così come	
previsto dal DPR 412/1993 con le modifiche apportate dal D.P.R. n° 551/1999;	
- La manutenzione ordinaria di tutta la struttura, sia estemporanea che programmata	
(come dal piano di manutenzione proposto in sede di gara), con lo scopo di prevenire il	
degrado e correggere i parametri funzionali degli impianti;	
- Il trattamento dell'acqua delle vasche in conformità alla normativa vigente in materia di	
impianti natatori pubblici. In particolare il concessionario dovrà provvedere ad assicurare	
il rispetto di tutte le disposizioni previste dall'Accordo sancito in data 16/01/2003 tra Stato	
e Regioni avente ad oggetto: "Requisiti di gestione, controllo e sicurezza ai fini	
igienicosanitari delle piscine ad uso natatorio". Il Comune ha facoltà di richiedere in	
qualsiasi momento al gestore controlli di laboratorio, dal punto di vista chimico-	
batteriologico, delle acque contenute nelle vasche. I costi per il prelievo dei campioni e le	
analisi degli stessi sono a totale carico del concessionario.	
- La pulizia adeguata e frequente, a propria cura e spese, di tutti i locali e degli spazi	
9	

interni ed esterni di pertinenza, adottando tutte le cautele necessarie per la tutela	
dell'igiene ambientale, applicando diligentemente la normativa vigente in materia e con	
l'osservanza delle ordinanze che l'ente Concedente o altre autorità competenti possono	
emanare in materia.	
- Gli interventi esterni comprendenti l'irrigazione dei prati, il taglio dell'erba, la potatura	
degli arbusti e delle piante, il conferimento in discarica del verde e lo sgombero della	
neve quando necessario e con mezzi adeguati.	
- La custodia e la conservazione di tutto quanto costituisce impianto ed arredamento sia	
dei fabbricati che degli ambiti esterni assegnati in concessione.	
- L'acquisto dei prodotti di consumo e per la manutenzione di qualsiasi genere e lo	
svolgimento di un'accurata raccolta differenziata, anche con specifico riferimento ai rifiuti	
speciali.	
- Le spese relative a fornitura di energia elettrica, di combustibile, utenza idrica e di ogni	
utenza del canone fisso e della linea telefonica, previo espletamento - a sua cura e spese	
- degli adempimenti necessari per intestare a suo nome tutte le forniture medesime. Si	
precisa che l'Ente corrisponderà un contributo, a titolo di compartecipazione alle spese	
per le utenze (ad es: utenza elettrica, utenza idrica, combustibili ecc) di € 10.000,00	
annui per i primi due anni;	
- La presenza di un defibrillatore e di materiale di primo soccorso in quantità adeguata	
rispetto all'estensione dell'impianto ed al numero dei frequentatori;	
- Il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, antincendio e sanitarie;	
- Gli arredamenti e le attrezzature aggiuntive a quelle esistenti e la sostituzione di	
arredamenti e/o attrezzature considerate obsolete e da sostituire;	
- Le attrezzature e materiale per la conduzione amministrativa;	
- Le attrezzature e materiale per la conduzione amministrativa,	
10	

-La vigilanza e custodia della struttura, con assunzione delle relative responsabilità e	
manleva dell'Ente da ogni responsabilità per danni cagionati a persone, cose e/o animali;	
- L'osservanza di tutte le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica e la personalità	
morale dei lavoratori e degli utenti, assumendo le iniziative per assicurare che i servizi	
concessi si svolgano in permanenti condizioni di igiene e sicurezza;	
- La stipula delle polizze assicurative;	
- L'acquisto del materiale d'uso e delle attrezzature minute (necessari al corretto	
svolgimento delle attività) compreso il materiale per il pronto soccorso ed il salvataggio	
- Le spese per pubblicità e promozione.	
- Le spese contrattuali.	
- Le imposte, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio e le attività in	
concessione, dovute ai sensi di legge.	
- La promozione e l'organizzazione dell'attività sportiva e ricreativa.	
- La definizione e la riscossione di tariffe per l'utenza.	
- Ogni altro onere inerente la gestione, se non espressamente escluso.	
- Provvedere in proprio alla riscossione dei biglietti di ingresso	
- l'apertura dell'impianto per non meno di 9 mesi all'anno.	
- la disponibilità di spazi acqua per attività delle scuole, durante l'orario scolastico, sulla	
base delle eventuali richieste che dovessero essere presentate;	
- presentare una garanzia di importo pari a quello di aggiudicazione, la quale sarà	
escussa dall'Ente (per la parte di canone ancora dovuta) in caso di scioglimento	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
anticipato del rapporto per fatto o volontà del concessionario medesimo.	
Il Concessionario inoltre si obbliga a segnalare tempestivamente, e precisamente	
all'Ufficio Tecnico, ogni anomalia e/o problema inerente il complesso natatorio che	
11	

richieda un intervento di manutenzione straordinaria di competenza del Comune. Art. 8 – Obblighi di servizio pubblico	
Gli obblighi di servizio pubblico imposti al concessionario, per tutta la durata della	
concessione, e da questo accettati, sono i seguenti:	
- applicazione tariffe agevolate per gli under 16 e per gli over 60;	
- applicazione tariffe agevolate per i residenti nel Comune di Grotte di Castro;	
- assicurare l'apertura dell'impianto, ordinariamente e salvo cause di forza maggiore	
e/o imprevisti e/o giorni di festività, almeno quattro giorni alla settimana;	
- pubblicizzazione delle attività e degli eventi attraverso i canali social (Facebook,	
Instagram ecc);	
- dotarsi di polizza assicurativa per danni a terzi per un massimale adeguato rispetto	
alle dimensioni dell'impianto ed alle attività ivi previste.	
Art. 9 – Oneri a carico del Concedente	
Sono a carico del Concedente:	
– gli interventi di adeguamento a prescrizioni di legge o regolamentari intervenuti	
successivamente alla concessione;	
- gli interventi di manutenzione straordinaria. Qualora tali interventi si rendessero	
necessari per incompetenza, imperizia e negligenza nella manutenzione ordinaria e	
nella custodia da parte del concessionario, o per riparare danni causati da azioni dolose,	
verrà dato corso alle procedure di legge per ottenere il giusto risarcimento;	
- Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra dei differenziali e di tutte le	
 apparecchiature elettriche presenti nella struttura affidata in gestione.	
L'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi, in quanto ai sensi del DPR n.	
151/2011, il soggetto responsabile è individuabile nel gestore delle attività.	
12	

Art. 10 – Migliorie d	di cui all'offerta tecnica, ulteriori migliorie e rideterminazione del	
canone		
La Concessionaria d	dovrà farsi carico di realizzare le opere oggetto di offerta tecnica in	
sede di gara. La Co	oncessionaria si impegna a realizzare le migliorie offerte in sede di	
gara entro tre anni	dall'affidamento della gestione. Al momento della scadenza della	
concessione, ivi co	omprese le ipotesi di cessazione anticipata, tutte le opere e le	
attrezzature - anch	he quelle mobili realizzate o acquistate dal Concessionario -	
passeranno in piena	a proprietà del Comune senza che alcun indennizzo, rimborso o altro	
sia dovuto al Conces	ssionario medesimo, come sopra indicato.	
Durante la concess	sione il Concessionario potrà inoltre realizzare ulteriori (rispetto a	
quelle di cui all'offert	ta tecnica) opere e manutenzioni straordinarie e migliorative (sempre	
a condizione che	siano previamente autorizzati dall'Ente concedente e con esso	
concordati), le quali	potranno determinare una rideterminazione del canone per il valore	
corrispondente, se	ritenute dall'Ente funzionali al miglioramento della struttura e dei	
servizi offerti. Per in	nterventi migliorativi si intendono, a titolo esemplificativo, interventi di	
manutenzione strao	rdinaria, acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ecc Resta	
inteso che non rien	trano tra le migliorie in parola quelle prospettate in sede di offerta	
tecnica, la cui reali	izzazione costituisce un obbligo per il Concessionario, senza che	
questi abbia alcunch	né a pretendere.	
Art. 11 – Gestione	del personale	
	si obbliga ad impiegare personale qualificato, tenendo in debito	
conto, l'esperienza	maturata nello specifico servizio ed i curricula professionali. Il	
	13	

personale addetto all'assistenza in vasca e gli istruttori dovranno essere muniti di	
brevetti previsti dalla vigente normativa. Il numero e l'organizzazione del personale	
dovranno essere tali da garantire il regolare svolgimento delle attività anche in relazione	
al numero dei giorni e alle ore di funzionamento dell'impianto e della tipologia di attività.	
Il personale deve essere in numero adeguato rispetto ai frequentatori ed alle vasche	
dell'impianto.	
Il Concessionario si assume ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti in	
materia di retribuzione, obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed	
antinfortunistici per tutto il personale dipendente, sotto qualsiasi forma, derivanti dallo	
svolgimento delle attività connesse alle gestioni disciplinate dalla presente	
concessione. L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia	
che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario.	
Il concessionario risponde in ogni caso, in qualsiasi sede (civile, penale ecc)	
dell'opera del personale utilizzato, con espressa manleva del Concedente da	
qualsivoglia forma di responsabilità a qualunque titolo. Il personale posto alle	
dipendenze del gestore dovrà essere assunto nel rispetto delle vigenti normative sui	
contratti di lavoro dipendente per la categoria di competenza e dovrà altresì essere	
tutelato ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente	
concedente, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo dei propri dipendenti e dei	
collaboratori, corredato dei dati anagrafici, dei titoli di specializzazione e delle eventuali	
abilitazioni e brevetti e del relativo inquadramento contrattuale. Dovrà parimenti	
comunicare ogni variazione che nel corso del rapporto dovesse intervenire nell'organico	
indicato nella comunicazione iniziale.	
Il Concessionario si obbliga ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in	

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e	
quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto	
della concessione svolta dal Concessionario medesimo anche in maniera prevalente.	
Il concessionario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal D.	
Lgs. 81/2008 e s.m.i.	
Il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie alla tutela dell'integrità	
fisica e la personalità morale dei lavoratori e degli utenti, assumendo le iniziative per	
assicurare che i servizi concessi si svolgano in permanenti condizioni di igiene e	
sicurezza. In base al D. Lgs. n. 81/2008, nei confronti dei lavoratori il Concessionario	
deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione,	
infortuni ed igiene del lavoro. Il Concessionario è responsabile del comportamento dei	
lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi.	
Sono a carico del Concessionario gli oneri per la sicurezza, per l'adozione delle misure	
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici inerenti all'esecuzione dei	
servizi concessi, nonché le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione delle	
suddette misure.	
il Concessionario deve tenere indenne il Concedente da tutte le conseguenze derivanti	
dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche di carattere	
ambientale, di sicurezza, di igiene e comunque in ogni caso di danno causato dal	
Concessionario, dai suoi fornitori e/o collaboratori, anche derivante da negligenza,	
imperizia, imprudenza o cattiva esecuzione dei servizi. Il Concessionario è responsabile	
di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da qualsiasi negligenza,	
imprudenza e/o imperizia o comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli	
obblighi assunti o previsti dalla normativa vigente in particolare in materia di sicurezza,	
15	

prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.	
Art. 12 – Penalità	
Nel caso in cui il Servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nel	
Capitolato e negli altri atti di gara, l'Amministrazione provvederà ad inviare una lettera di	
contestazione a mezzo raccomandata A/R o PEC o notifica invitando il concessionario	
ad adottare le misure più idonee affinché il servizio venga svolto in modo corretto ed	
adeguato e secondo quanto prescritto nel presente Capitolato.	
Qualora vengano accertati inadempimenti contrattuali, salvo il caso di forza maggiore, il	
Comune di riserva di comminare una sanzione rapportata alla gravità	
dell'inadempimento, tenuto conto sia del danno arrecato in ordine al funzionamento del	
servizio, sia del danno arrecato all'immagine dell'Amministrazione Comunale, salvo il	
risarcimento del danno ulteriore.	
Per gli inadempimenti di cui sopra vengono individuate le seguenti penali:	
- Per inadempienze in ordine alla pulizia, all'igiene dell'impianto, alla conformità alle	
norme sanitarie dell'acqua delle vasche da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €.	
300,00 da stabilire sulla base della gravità dell'inadempimento;	
- Per mancata manutenzione ordinaria dell'impianto da un minimo di €. 100,00 ad un	
massimo di €. 600,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;	
Art. 13 – Risoluzione del contratto	
Ferme restando le cause di cessazione della concessione di cui all'art. 176 del D.Lgs. n.	
50/2016, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei	
seguenti casi:	
- Accertata carenza di requisiti igienico sanitari, così come previsti dalla vigente	
normativa e imposti dal presente capitolato;	
16	

- Insolvenza o fallimento del concessionario;	
- cessione del contratto;	
- Effettuazione di modifiche strutturali all'impianto natatorio senza la preventiva	
autorizzazione del Comune;	
- Mancata osservanza e/o attuazione degli elementi essenziali presentati dal	
concessionario in sede di gara e oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio, entro	
i termini previsti;	
- Violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali,	
antinfortunistiche in materia di gestione del personale;	
- Carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente	
insoddisfacente il servizio;	
- Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;	
- Reiterato mancato rispetto dell'orario di apertura.	
- In caso di gravi violazioni alle condizioni contrattuali della presente concessione, che	
rendano obiettivamente impossibile la continuazione nel rapporto fiduciario, contestate a	
mezzo lettera raccomandata o PEC o notifica al Concessionario;	
- per il mancato pagamento del canone;	
- per il mancato ingiustificato avvio della gestione nei termini pattuiti;	
- per abbandono ingiustificato della gestione;	
- nel caso in cui sia iniziata azione penale nei confronti del Concessionario per fatti	
inerenti alla gestione in oggetto;	
- per il reiterato disinteresse relativamente agli impegni assunti con l'Ente;	
- per la mancata realizzazione entro tre anni dalla data di concessione, delle migliorie	
proposte in sede di offerta tecnica.	
17	

In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza dello stesso, il concessionario	
incorre nella perdita della cauzione definitiva che verrà incamerata dall'Amministrazione	
Comunale.	
Art. 14 - Revoca	
La concessione può essere revocata nei seguenti casi:	
- per rilevanti motivi di pubblico interesse;	
- per gravi motivi di ordine pubblico.	
Art. 15 - Recesso	
Il concessionario ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con l'obbligo di	
preavviso di almeno tre mesi.	
Art. 16 – Garanzia definitiva e sua escussione	
La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del	
contratto, è stata costituita mediante garanzia fidejussoria definitiva n.	
rilasciata da, per €pari al% dell'importo	
contrattuale. La stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva	
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice	
richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957,	
comma 2 del codice civile.	
La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del	
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle	
obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, nonché a	
garanzia del pagamento dei canoni residui in caso di scioglimento anticipato del	
rapporto. Invero, in caso di scioglimento anticipato del rapporto per fatto o volontà del	
concessionario, l'Ente potrà escutere (per la parte di canone ancora dovuta) la garanzia	

definitiva prestata dal Concessionario medesimo.	
In caso di escussione, la garanzia dovrà essere reintegrata/ricostruita fino a riportarla	
all'importo originario.	
Art. 17 – Responsabilità	
Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone, animali e cose, sia per	
quanto riguarda i dipendenti e i materiali/attrezzature di sua proprietà, sia quelli che essa	
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività di cui alla	
concessione de qua, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.	
In particolare, il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le misure di sicurezza ed	
antinfortunistiche e ad adottare ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a	
persone, cose o animali, compresi terzi che, autorizzati dal concessionario o	
dall'Amministrazione Comunale, dovessero recarsi presso l'impianto, e risponde dei	
danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi	
dell'intero impianto natatorio e del furto delle cose consegnate in concessione, nonché	
dei danni a terzi o cose di terzi procurati nel corso delle attività realizzate, nonché dei	
danni che si dovessero produrre a persone o animali, compreso il decesso.	
Resta inteso che il Comune è esonerato espressamente da ogni responsabilità per	
danni alle persone, agli animali e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi	
momento derivare da quanto forma oggetto del presente contratto e per cui resta	
responsabile il Concessionario.	
Resta parimenti inteso che, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o	
cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo deve	
intendersi a totale carico del Concessionario.	
Il Concessionario produce polizza assicurativa n emessa da in corso	
19	

di validità.	
Resta inteso che con la stipula dell'assicurazione indicata il concessionario non	
esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo	
svolgimento delle prestazioni e dei servizi di cui al presente affidamento. A tal proposito,	
in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità del Comune, in	
relazione a fatti che dovessero verificarsi in vigenza del rapporto contrattuale, il	
concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di	
cui al presente capitolato e quindi solleverà l'Amministrazione Comunale e/o dipendenti	
comunali e/o amministratori comunali da ogni e qualsivoglia responsabilità, fatte salve	
quelle eventualmente inerenti alla proprietà dell'impianto – non derivanti tuttavia da	
carente o omessa manutenzione ordinaria che sia posta in capo al concessionario –	
purché la necessità degli interventi sia stata a suo tempo debitamente segnalata come	
previsto ut supra.	
Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
Art. 18 – Conduzione dell'impianto	
Per tutta la durata della concessione, il concessionario si impegna a condurre l'impianto	
nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico-sanitarie, la	
sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici. Il concessionario si obbliga ad	
adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli	
utenti, degli atleti e di chiunque altro fruisca delle strutture. In caso di danni a persone,	
animali o cose, la responsabilità civile è a carico del concessionario, intendendosi	
sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.	
Il Concessionario si obbliga a segnalare con tempestività al Concedente ogni fatto o	
deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione.	
20	

Il concessionario si obbliga a garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-	
sanitario di tutti gli elementi funzionali che concorrono alla sicurezza della piscina, al	
mantenimento degli standard di manutenzione ordinaria e di sanificazione ambientale, a	
garanzia della continuità del servizio e del rispetto dei parametri funzionali previsti dalla	
vigente normativa e da quella che eventualmente dovesse essere emanata in fase di	
esecuzione della concessione.	
Gli obblighi di vigilanza e le responsabilità relative all'affidamento in parola si intendono	
assunti in via continuativa, per tutto il periodo di vigenza del rapporto,	
indipendentemente da un eventuale periodo giornaliero o stagionale di mancato	
esercizio-funzionamento della struttura.	
Art. 19 - Riconsegna	
Alla scadenza della concessione o comunque in ogni caso di cessazione del rapporto si	
procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli	
impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Qualora alla	
riconsegna dell'impianto natatorio si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti,	
attrezzature, dovuti ad imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria, essi	
verranno stimati e imputati al concessionario che dovrà quindi provvedere alla loro	
riparazione nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale e negli	
atti di gara.	
Art. 20 - Sub-concessione	
E' fatto divieto di subconcedere a terzi la concessione in parola, nonché di modificare la	
destinazione d'uso dell'impianto, pena la revoca della concessione stessa. E' concessa	
al Concessionario la facoltà, previa autorizzazione del concedente e subordinatamente	
alle eventuali prescrizioni imposte da quest'ultimo, di affidare a terzi la gestione di	
21	

eventuali attività commerciali che il concessionario medesimo intendesse attivare	
all'interno dell'impianto. Tali attività non possono protrarsi per un periodo superiore alla	
durata della concessione.	
Il Concessionario può avvalersi, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, di	
altre imprese specializzate per il compimento delle attività che sono contrattualmente a	
proprio carico, quali: gestione dell'impianto di trattamento delle acque e relativa	
assistenza tecnica; esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria; servizi di pulizia;	
servizi di manutenzione del verde; gestione del servizio di vigilanza e controllo.	
Nel caso di affidamento a terzi delle parti di servizio suindicate, resta impregiudicata	
ogni responsabilità in capo all'aggiudicatario e nulla sarà a questo dovuto.	
Nei rapporti tra Concessionario ed i terzi affidatari il Comune sarà completamente	
estraneo e non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti tra i soggetti.	
Art. 21 – Rendicontazione e verifica delle attività	
Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla	
forma giuridica del concessionario, delle quali il concedente può prendere visione, lo	
stesso concessionario deve tenere una contabilità separata di ogni movimento in entrata	
ed in uscita relativamente alla gestione dell'impianto natatorio.	
Ogni anno, entro il 30 aprile successivo all'anno di riferimento, il Concessionario dovrà	
presentare al Comune:	
- un rendiconto relativo alla gestione dell'impianto nell'anno precedente, in coerenza con	
la contabilità "separata" di cui sopra;	
- una dettagliata relazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente ed alle	
eventuali migliorie realizzate.	
La detta documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del	

Concessionaria	
Concessionario.	
Art. 22 – Rispetto norme disciplinari, anticorruzione, antipedofilia	
Il concessionario si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei	
propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta	
previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a	
norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62,	
nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Grotte di Castro,	
documenti di cui dichiara la piena conoscenza.	
Il Concessionario si obbliga a rispettare quanto stabilito dall'art. 25-bis del DPR 4	
novembre 2002, n. 313, secondo il quale "Il certificato del casellario giudiziale di cui	
all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una	
persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che	
comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di	
condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-	
quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni	
interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori".	
Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, ai sensi	
dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, di non aver concluso	
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a	
ex dipendenti del Comune di Grotte di Castro che abbiano esercitato, nei propri	
confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio	
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonché di essere a	
conoscenza delle conseguenze previste dalla detta norma in caso di violazione.	
Art. 23 – Cause sopravvenute ex art. 67 D.Lgs. 159/2011	

Qualora emergessero nel corso del rapporto una o più cause di cause di divieto, di	
decadenza o di sospensione di cui all'art 67 del D.Lgs n° 159/2011 il contratto sarebbe	
risolto di diritto.	
Art. 24 – Regime delle spese	
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono ad	
esclusivo carico del Concessionario, così come i tributi e le tasse comunali previsti dalla	
legge (ad es. TARI).	
Art. 25 – Norma di rinvio	
Per tutto quanto altro qui non previsto e stabilito si fa riferimento alla vigente normativa	
in materia, tra cui il Codice civile.	
Art. 26 - Registrazione	
Le spese di registrazione sono a carico del Concessionario. Del presente contratto, ai	
sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in	
misura fissa.	
Art. 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
Le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2020 n.	
136 e s.m.i., nonché le norme contenute nel D.L. 66/2014 convertito con	
modificazioni dalla Legge 89/2014, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.	
Il Concessionario ha comunicato, con nota acquisita al prot del, gli estremi	
identificativi dei conti correnti bancari, presso i quali eseguire i pagamenti, dedicati	
alle commesse pubbliche, che saranno utilizzati come strumento per transazioni	
finanziarie con il Comune correlate alla presente Concessione utilizzando	
esclusivamente lo strumento del bonifico bancario, con l'indicazione del servizio al	
quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad	
24	

operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.	
Art. 28 - Privacy e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi	
dell'art. 28 del GDPR	
Il Comune di Grotte di Castro informa l'aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del	
Regolamento UE 2016/679, che si procederà al trattamento dei dati personali forniti dal	
Concessionario, nei limiti e secondo quanto indicato nell'informativa di cui agli atti di gara.	
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la	
riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici,	
idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento.	
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario viene designato come	
Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR in relazione	
alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.	
Art. 29 – Foro esclusivo	
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla	
interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in	
via esclusiva il Foro di Viterbo.	
Art. 30 – Condizioni generali del contratto	
L'affidataria, con la firma del presente contratto, accetta espressamente e per	
iscritto, a norma degli artt. 1341 e ss del c.c., le clausole previste nel presente	
contratto, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamentari nel	
presente atto richiamate.	
Art. 31 – Disposizioni finali	
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del	
Codice Civile, del Codice degli Appalti e delle leggi in materia.	
25	

Le parti espressamente dichiarano di aver letto ed accettato in ogni loro parte le	
determine richiamate in premessa, nonché il capitolato speciale di appalto, atti che	
vengono firmati e conservati agli atti, e dispensano me ufficiale rogante dall'allegarli	
al presente contratto.	
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato	
 conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.	
Il presente atto stipulato in modalità elettronica e composto da n pagine, è stato da me	
Segretario Generale Rogante redatto.	
Del detto atto ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla	
loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo	
 approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1,	
lettera s) e dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell'Amministrazione	
Digitale, valida alla data odierna.	
per l'Amministrazione Concedente	
per il Concessionario	
sig	
II Segretario Comunale	